

ALLEGATO TECNICO alla Determinazione n. _____ del _____

GESTORE: AMA S.p.A., P.IVA 05445891004

SEDE LEGALE: Via Calderon de la Barca, 87 – 00142 Roma

STABILIMENTO SITO IN: Via Salaria, 981 – 00138 Roma

REFERENTE IPPC: Ing. Egidio Perrella

DATI SULL'IMPIANTO

L'Autorizzazione provvisoria ai sensi del comma 1-quater dell'art. 32-bis della legge 31/08, richiamata nella determinazione a margine, è riferita all'impianto AMA sito in Via Salaria 981, 00138 Roma.

INFORMAZIONI GENERALI SULL'IMPIANTO

Lo schema generale di processo dell'impianto di pre-selezione e riduzione volumetrica è costituito dalle seguenti fasi:

- separazione dal rifiuto della frazione secca a più alto potere calorifico e trasformazione della stessa in CDR (combustibile da rifiuti) da utilizzare in impianti di valorizzazione energetica autorizzati;
- produzione di residui (scarti pesanti) durante la trasformazione della frazione secca in CDR a seguito della separazione aeraulica;
- recupero dei materiali metallici e non metallici (es. alluminio e PET);
- trattamento aerobico con conseguente riduzione volumetrica della restante frazione organica, finalizzato alla produzione di una matrice organica stabilizzata (FOS);
- raffinazione della FOS, produzione di residui inerti igienizzati (scarti di raffinazione);
- produzione di percolato generato da condense provenienti dal processo di bio-ossidazione.

Tale impianto ha una capacità di trattamento di circa 750 t/d di RSU ed è dotato di una sezione di stabilizzazione aerobica della frazione umida per la gestione di circa il 60 % dei rifiuti in ingresso.

CICLO TECNOLOGICO

Il ciclo tecnologico del trattamento degli RSU, si articola nelle seguenti linee di lavorazione:

- N°. 2 linee per il ricevimento dei RSU;
- N°. 2 linee di selezione automatica secco-umido, lavorazione della frazione secca con produzione di CDR, recupero dei materiali ferrosi e non ferrosi, separazione scarti pesanti (con alcune parti in comune);
- N°. 2 bacini per il trattamento aerobico della frazione umida;
- N°. 2 linee di raffinazione della frazione organica stabilizzata ed igienizzata con produzione di residui inerti igienizzati (con alcune parti in comune).

Ogni attività connessa con le lavorazioni avviene all'interno di un capannone chiuso e munito di un sistema di ventilazione forzata funzionante in continuo che mantiene tutto l'ambiente interno in depressione.

CONDIZIONI DA RISPETTARE

CONDIZIONI GENERALI

La Società:


1. A conclusione della fase di avviamento e comunque, qualora non intervenga il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, con cadenza semestrale, dovrà trasmettere i dati relativi ai controlli di cui all'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 59/05, alla Regione Lazio, all'ARPA Lazio, alla Provincia di Roma e al Comune di Roma, secondo le indicazioni riportate nel Piano di monitoraggio e controllo allegato al presente, di cui costituisce parte integrante.
2. Entro 30 giorni dalla data di notifica del presente atto, e successivamente, con cadenza annuale, dovrà presentare, in originale, la documentazione attestante il permanere dei requisiti soggettivi necessari per la gestione dell'impianto.
3. Dovrà comunicare, nei successivi 30 giorni dall'evento, alla Regione Lazio ogni mutamento del Gestore dell'impianto, del rappresentante legale e del referente IPPC.
4. Dovrà preventivamente comunicare alla Regione Lazio, per le necessarie valutazioni sugli effetti che la stessa potrebbe avere per gli esseri umani e per l'ambiente, ogni modifica all'impianto ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera m, del D.Lgs. 59/05.

5. Dovrà sottoporre tutti i macchinari, le linee di produzione e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali, a periodici interventi di manutenzione secondo le istruzioni delle imprese costruttrici.
6. Ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate.
7. Al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione.
8. Dovrà garantire la custodia continuativa dell'impianto.
9. Dovrà comunicare tempestivamente alla Regione, alla Provincia, all'ARPA Sezione Provinciale di Roma ed al Comune di Roma, eventuali incidenti ambientali occorsi, le cause individuate e gli eventuali interventi effettuati e/o eventuali misure adottate per la mitigazione degli impatti. Eventuali blocchi parziali o totali dell'impianto per cause di emergenza dovranno invece essere registrati, riportando ora di fermata e di riavvio, motivazioni della stessa ed eventuali interventi effettuati, e resi disponibili ai suddetti Enti.
10. Dovrà preventivamente comunicare, alla Regione Lazio ed agli altri Enti competenti, l'eventuale cessazione di attività dell'impianto provvisoriamente autorizzato con il presente provvedimento, nel qual caso, dovrà, inoltre, provvederne alla restituzione. All'atto dell'adozione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), la Società dovrà comunque provvedere alla restituzione del presente provvedimento autorizzativo.
11. Dovrà evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.
12. A far tempo dall'eventuale chiusura dell'impianto e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.
13. Provvedere alla preventiva e specifica valutazione dei rischi secondo i dettami del D.Lgs. 81/2008, con particolare riguardo ai rischi connessi a polveri, fumi e nebbie, gas e vapori, agenti biologici, agenti chimici, cancerogeni, rumori e vibrazioni, umidità, alte e basse temperature, ecc., all'esito della quale adottare idonee misure di prevenzione e protezione.
14. Predisporre, comunque, adeguate ed opportune misure di prevenzione incendi all'esito di specifica valutazione dei rischi, ed in particolare:
 - nomina e formazione addetti emergenza;
 - mezzi spegnimento incendi adeguati in funzione di superficie e natura delle aree di lavoro e delle strutture di trattamento rifiuti e di servizio;
 - segnaletica di emergenza e planimetrie vie esodo da esporre nelle aree di lavoro e nelle strutture;
 - registro manutenzioni antincendio;

- scrupolosa osservazione di tutte le norme di prevenzioni incendi, sia generali che specifiche.

FASE DI AVVIAMENTO

La messa in esercizio dell’impianto dovrà avvenire secondo il cronoprogramma di seguito riportato:



Condizioni da rispettare in fase d’avviamento

La fase d’avviamento e di pre-esercizio avrà una durata complessiva di 6 mesi (180 gg) di cui 2 per il raggiungimento e verifica delle condizioni di progetto attraverso l’opportuna messa a punto e taratura delle linee e dei relativi presidi ambientali delle due linee di produzione di CDR e 4 mesi, a partire dal processo di attivazione del processo di ossidazione, per la taratura delle linee e dei presidi ambientali per la produzione della frazione organica stabilizzata (processo biologico).

Nella fase di avviamento e di pre-esercizio la società potrà accettare un quantitativo massimo di rifiuti pari a **375 t/giorno**.

La società durante il periodo in questione dovrà attenersi a quanto di seguito prescritto:

15. Deve dare comunicazione di inizio delle varie fasi di avviamento alla Regione Lazio, Provincia di Roma e Arpa Lazio, almeno 5 giorni prima.
16. Deve provvedere alle verifiche dei presidi ambientali ed impiantistici secondo le modalità di rilevazione e le procedure previste nel Piano di monitoraggio e controllo, con particolare attenzione ad evitare qualsiasi fenomeno di emissioni non convogliate.
17. La frazione secca combustibile prodotta dall’impianto, in attesa di caratterizzazione secondo quanto richiamato al punto 30 del presente allegato tecnico, potrà essere stoccata in una porzione dell’Area di ricezione dei rifiuti RU. Tale flusso di CDR

non certificato dovrà essere avviato in impianti autorizzati, così come previsto nei pareri espressi da ARPA Lazio con note nn. 11904 del 21.04.2009 e 133303 del 06.05.2009, e dal *Nulla Osta* rilasciato dalla Direzione Energia e Rifiuti con note n. 78177 del 28.04.2009 e 86177 del 11.05.2009. La Società dovrà inoltre, nel caso di stoccaggio congiunto - rifiuto tal quale e frazione secca - realizzare dei setti di separazione che garantiscano la non contaminazione della frazione secca combustibile. L'avvio alla termovalorizzazione della frazione secca combustibile potrà avvenire solo in presenza di certificazione del CDR nel rispetto di quanto disposto con *Nulla Osta*, note n. 78177 del 28.04.2009 e 86177 del 11.05.2009 della Direzione Energia e Rifiuti.

18. Al termine del processo di stabilizzazione e successivamente con cadenza mensile per i successivi tre mesi, la società dovrà verificare la rispondenza della FOS a quanto prescritto al punto 32 del presente allegato tecnico.
19. Nel caso in cui il rifiuto (sia CDR che FOS) non risponda a detti requisiti, qualora ciò dipenda da parametri riconducibili a specifica attraverso riprocessamento, lo stesso potrà essere reimpresso in capo all'impianto. Al termine di tale procedura, qualora risulti ancora fuori specifica, lo stesso dovrà essere avviato a smaltimento o a recupero presso impianti autorizzati.
20. Verificare che all'interno di tutti gli edifici, relativamente a ciascuna fase e, successivamente, a regime, venga assicurato un ricambio orario conforme ai valori del progetto autorizzato; in caso di presidi umani continuativi si dovrà comunque garantire un minimo di quattro ricambi ora. Tale ricambio dovrà essere pari a 10 nella eventualità che la società utilizzi cabine dedicate a cernita manuale;
21. La Società dovrà provvedere all'attivazione del processo biologico inerente all'impianto di biofiltrazione, verificandone il dimensionamento sulla base di un tempo di contatto minimo equivalente ad ogni carico specifico di 80 Nm³ di aria per ogni ora e per m³ di biofiltro, e controllando i parametri di processo così come indicato nel Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al presente documento tecnico, di cui costituisce parte integrante.
La Società, terminata la fase di messa a punto del processo biologico dovrà procedere, previa comunicazione alle autorità competenti almeno 15 gg prima, ad effettuare le analisi previste per le emissioni, con particolare attenzione a quelle odorogene. Tali analisi verranno in seguito ripetute con cadenza semestrale.
22. Le polveri in uscita dalla biofiltrazione non dovranno essere superiori a 5 mg/Nm³. Nel caso non venga rispettato tale limite, la Società dovrà adottare soluzioni tecniche in grado di garantire il rispetto dello stesso.
23. Controllare e monitorare il trattamento intensivo della biomassa al fine di garantire, in ciascuna fase, la gestione ottimale delle condizioni di areazione ed umidità della stessa. In particolare, dovranno essere garantiti valori di umidità ottimali, e concentrazioni di ossigeno adeguate al processo biologico di ossidazione, salvaguardando un eccessivo abbassamento della temperatura dei cumuli.
24. Produrre al termine della fase di messa a regime un report dei risultati di quanto sopra descritto. Il report dovrà essere inviato alla Regione Lazio, Provincia di Roma

e all'ARPA Lazio per le necessarie valutazioni. I suddetti Enti si riservano, qualora, necessario, la possibilità di prescrivere alla società eventuali modifiche impiantistiche per garantire il rispetto di quanto richiamato nel presente allegato tecnico.

CONDIZIONI A REGIME DA RISPETTARE NELLE MORE DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA).

Il termine per la messa a regime dell'impianto è di 180 giorni dalla data di entrata in esercizio dello stesso; data che dovrà essere comunicata alla Regione Lazio, Provincia di Roma ed Arpa Lazio con un anticipo di 15 giorni affinché l'Autorità competente provveda alla necessaria presa d'atto.

A. CONDIZIONI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

AMA S.p.A., e, per essa, il proprio legale rappresentante *pro tempore*, è autorizzata a ricevere presso l'impianto TMB i rifiuti di seguito riportati:

1) Rifiuti Urbani

- 20 03 01** – Rifiuti urbani non differenziati e assimilati così come previsto dal regolamento comunale del comune conferente;
- 20 02 03** – Altri rifiuti non biodegradabili;
- 20 03 02** – Rifiuti dei mercati;
- 20 03 03** – Residui della pulizia della strada;
- 20 03 07** – Rifiuti ingombranti (purchè triturbabili).

2) Rifiuti Autoprodotti

- 19 12 12** – Altri rifiuti compresi materiali misti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti diversi da 19 12 11
- 19 12 10** – Combustibile derivato da rifiuti (CDR)
- 19 05 01** – Parte rifiuti urbani e simili non compostata
- 19 05 03** – compost fuori specifica (FOS)
- 19 05 99** – Percolato generato da condense provenienti dal processo di bio-ossidazione
- 20 01 38** – Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

3) Rifiuti Provenienti da RD e da scarti altri impianti AMA

- 15 01 01** – Imballaggi in carta e cartone [Frazioni non recuperabili]
- 15 01 02** – Imballaggi in plastica [Frazioni non recuperabili]
- 15 01 03** – Imballaggi in legno [Frazioni non recuperabili]
- 15 01 05** – Imballaggi in materiali compositi [Frazioni non recuperabili]
- 15 01 06** – Imballaggi in materiali misti [Frazioni non recuperabili]

- 16 01 19** – Plastica
- 17 02 02** – Legno
- 17 02 03** – Plastica
- 19 05 01** – Parte rifiuti urbani e simili non compostata
- 19 12 01** – Carta e cartone
- 19 12 04** – Plastica e gomma
- 19 12 12** – Altri rifiuti compresi materiali misti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti diversi da 19 12 11
- 20 03 01** – Rifiuti urbani non differenziati e assimilati così come previsto dal regolamento comunale del comune conferente;
- 20 02 03** – Altri rifiuti non biodegradabili;
- 07 02 03** – Rifiuti plastici
- 19 05 03** – Compost fuori specifica (FOS)
- 20 01 08** – Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
- 20 03 02** – Rifiuti dei mercati
- 20 02 01** – Rifiuti biodegradabili
- 02 03 04** – Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione

La AMA S.p.A., e, per essa, il proprio legale rappresentante *pro tempore*, è autorizzata ad accettare, e dunque trattare presso l'impianto TMB, nella sola fase di collaudo una quantità complessiva massima pari a **375 t/giorno**. Tale quantità garantirà, comunque, il rispetto delle condizioni di impianto "a pieno carico", in quanto il funzionamento temporale delle linee risulterà dimezzato rispetto a quello previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto. L'impianto ha una potenzialità e risulta autorizzato (Decreto Commissariale 9/2002) per 750 t/giorno (234.000 t/anno).

Le operazioni di gestione autorizzate sui rifiuti di cui sopra sono richiamate di seguito:

- Stoccaggio presso l'area di ricezione (**D15**);
- Selezione meccanica. A seguito di tale operazione l'impianto separa il rifiuto generando tre flussi:
 - 1) materiali metallici ferrosi e non ferrosi;
 - 2) sottovaglio a matrice prevalentemente umida;
 - 3) il sopravaglio a matrice prevalentemente secca;

Il flusso 1) viene avviato alla linea di recupero del materiale metallico e non metallico dove vengono effettuate le operazioni **R4 ed R3**.

Il flusso 2) viene avviato alla linea di stabilizzazione biologica dove viene effettuata l'operazione **D8**; successivamente si procede con la vagliatura e riduzione del rifiuto stabilizzato.

Il flusso 3) viene avviato alla linea di produzione di CDR di qualità normale, operazione **R3**.

L'impianto pertanto è autorizzato allo svolgimento di tutte le operazioni sopra richiamate purché avvengano in un ciclo di produzione complesso ed unitario.

Prescrizioni

Nell'esercizio dell'attività di gestione rifiuti la Società dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

25. La società dovrà predisporre un'area di stoccaggio di emergenza da dimensionare sulla quantità di CDR prodotto nell'arco di 6 giorni di produzione alla massima capacità, da realizzarsi secondo le migliori tecnologie disponibili.
26. Qualora la movimentazione dei rifiuti sia eseguita da un operatore su pala meccanica ragno o gru ponte, avere cura che la cabina di manovra della macchina sia dotata di climatizzatore e di un sistema di filtrazione adeguato alle tipologie di rifiuti da movimentare.
27. Avere cura di escludere, nell'impianto di selezione, qualsiasi operazione di cernita manuale (senza l'ausilio di alcuna macchina) su RU tal quali o frazioni residue dopo la raccolta differenziata. Le operazioni di cernita possono essere previste solo sul flusso della frazione secca.
28. La società dovrà prevedere, per mantenere la pulizia degli ambienti, opportuni accorgimenti al fine di garantire che i rifiuti non fuoriescano dai nastri e dalle macchine di trattamento; a tal fine la società dovrà verificare il corretto dimensionamento dei nastri trasportatori in relazione al volume di rifiuti trattato e di carterature inferiori atte a contenere eventuali fuoriuscite di materiale. Tali carterature dovranno essere periodicamente sottoposte ad operazioni di pulizia.
29. Il materiale metallico ferroso e non ferroso recuperato, per essere qualificato materia prima seconda, dovrà rispettare quanto riportato nell'articolo 181 bis del D.Lgs. 152/2006. In ogni caso, detti prodotti dovranno essere accompagnati da apposita analisi merceologica attestante la conformità degli stessi alle normative di riferimento. In caso contrario, il materiale derivante dal processo di recupero dovrà essere considerato rifiuto e come tale avviato a recupero/smaltimento presso impianti appositamente autorizzati.
30. il CDR prodotto dovrà rispettare i limiti sotto riportati:

TAB.1 - LIMITI PREVISTI NELLA COMPOSIZIONE DEL CDR

PARAMETRO	u.m.	CDR DI QUALITÀ NORMALE
Umidità	% t.q.	max 25
P.C.I.	kJ/Kg t. q.	min 15000
Ceneri	% s.s.	max 20
Cloro totale	% massa t.q.	max 0,9
Zolfo	% massa t.q.	max 0,6
Pb (1)	mg/Kg s.s.	max 200
Cr	mg/Kg s.s.	max 100
Cu (2)	mg/Kg s.s.	max 300
Mn	mg/Kg s.s.	max 400
Ni	mg/Kg s.s.	max 40
As	mg/Kg s.s.	max 9
Cd+Hg	mg/Kg s.s.	max 7
Contenuto di vetro	% s.s.	*
Fe	% s.s.	*
Fluoro	% s.s.	*

Al Sn	% s.s.	*
Zn	% s.s.	*
Aspetto esteriore		*
Pezzatura	Mm	*
Rammollimento ceneri	°C	*

*Per questi parametri non è richiesto il limite di accettazione: tuttavia, se ne raccomanda l'indicazione

(1)Frazione volatile

(2)Composti solubili

La rispondenza del CDR alle specifiche sopra introdotte deve essere verificata con riferimento al lotto di produzione (cfr. UNI 9903 – 2) e secondo le norme di campionamento definite dalla UNI 9903 – 3 (Le metodiche per la determinazione delle caratteristiche chimico – fisiche del combustibile sono trattate dalle altre parti della UNI 9903).

- 31.** Il CDR prodotto dall'impianto in questione potrà essere conferito presso impianti idonei ed autorizzati, preferibilmente all'interno del territorio regionale.
- 32.** Relativamente alla F.O.S. la durata del processo di stabilizzazione della frazione organica non dovrà essere inferiore a tre settimane e comunque dovrà garantire il raggiungimento di un indice respirometrico statico pari od inferiore a $500 \text{ mg O}_2 \text{ kg}_{\text{sv}}^{-1} \text{ h}^{-1}$. Solo in tal caso la frazione organica potrà essere utilizzata in ambienti confinati per le attività di ricopertura dei rifiuti. In alternativa dovrà essere avviato a processi di recupero o smaltimento presso impianti autorizzati.
- 33.** La società dovrà controllare e monitorare il trattamento intensivo della biomassa al fine di garantire, in ciascuna fase, la gestione ottimale delle condizioni di areazione ed umidità della stessa. In particolare, dovranno essere mantenuti valori di umidità ottimali, e concentrazioni di ossigeno adeguate al processo biologico di ossidazione, salvaguardando un eccessivo abbassamento della temperatura dei cumuli.
- 34.** Nell'area di ricezione deve essere disponibile un apposito spazio e mezzi idonei ad operare una prima selezione visiva dei materiali in ingresso per respingere eventuali materiali impropri; la stessa dovrà essere dotata di idonei dispositivi al fine di ridurre al minimo l'impatto odorigeno dei rifiuti.
- 35.** Le impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle canalette e dei pozzetti di raccolta degli sversamenti su tutte le aree interessate al deposito e alla movimentazione dei rifiuti, nonché il sistema di raccolta delle acque di prima pioggia e l'area di ricezione dei rifiuti, dovranno essere mantenute in perfetta efficienza.
- 36.** Dovrà essere garantita la pulizia delle aree di movimentazione e transito dei rifiuti al termine della lavorazione giornaliera; l'area di ricezione, salvo inconvenienti tecnici che dovranno essere comunicati agli organi di controllo, dovrà essere svuotata con cadenza quindicinale, opportunamente sanificata e derattizzata.
- 37.** Ogni area dell'impianto dovrà essere facilmente individuabile attraverso apposita cartellonistica che riporti anche le norme di comportamento degli addetti in caso di incidente.

38. Le aree di transito dei veicoli dovranno essere dotate di idonea segnaletica verticale ed orizzontale.
39. L'unità di pesa degli automezzi dovrà essere sottoposta alle prove di taratura prima dell'avvio delle operazioni di collaudo.

B. EMISSIONI IN ATMOSFERA

Presso l'impianto è autorizzato un punto convogliato di emissione finale in atmosfera di tipo diffuso **E1**, costituito dalla superficie del biofiltro.

L'autorizzazione, relativamente al punto di emissione **E1**, è rilasciata nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni successivamente riportate.

Le caratteristiche del suddetto biofiltro ed i rispettivi i limiti di emissione, sono quelli indicati nelle seguenti tabelle:

Tab. 1 – CARATTERISTICHE DEL BIOFILTRO

Punto di monitoraggio	E1
Superficie totale	Quattro vasche per complessivi 1.664 m ²
Altezza dal letto biologico	1.550 mm
Altezza geometrica di emissione	1.680 mm
Coordinate Nord	41° 58' 06" N
Coordinate Est	12° 30' 02" E

Tab. 2 – LIMITI DI EMISSIONE DEL BIOFILTRO

Punto di emissione	Provenienza	Portata totale (Nm ³)	Temperatura	Durata Emissione (h)	Frequenza nelle 24 ore	Totale anno di emissione (h)	Sostanze inquinante	Valori limite
E/1 (superficie del biofiltro a 4 vasche)	Trattamento aria dalle fasi: – Ricezione – Selezione e produzione CDR – Igienizzazione – Raffinazione	225.000	Amb.	Continua (ca. 10 h al giorno)	Continua	3.200	Polveri Totali	5 mg/ Nm ³
							Acidi organici (acido acetico+acido propionico+acido butirrico)	0,3 mg/ Nm ³
							Mercaptani	0,02 mg/ Nm ³
							Ammoniaca+ammine espresse come ammoniaca	3 mg/ Nm ³
							Idrogeno solforato	1 mg/ Nm ³
							Odori	250 UO/ Nm ³ ± 10%
Sostanze organiche volatili espresse come carbonio organico totale escludendo gli idrocarburi metanici*	5 mg/ Nm ³							

* Le sostanze organiche da ricercare sono: **1,1,1 – tricoloroetano, acido capronico, acido valerianico, dimetil disolfuro, dimetil solfuro, etil mercaptano, etile acetato, etile butirrato, etile propinato, isobutile acetato, n – propile acetato, tetracloroetilene, tricoloroetilene, benzene, toluene, xileni.**

La frequenza di monitoraggio e i metodi di rilevazione nonché le modalità di trasmissione dei dati rilevati all’Autorità competente, all’Amministrazione Provinciale e all’ARPA, dovranno essere quelli richiamati nel Piano di automonitoraggio e controllo allegato al presente, di cui costituisce parte integrante.

Prescrizioni

- 40.** Ai fini delle analisi relative alle emissioni in atmosfera la Società deve comunicare ad Arpa Lazio, alla Regione Lazio ed alla Provincia di Roma e con almeno 15 giorni di preavviso, la data di messa a regime dell’impianto al fine di permettere all’autorità di controllo di svolgere le funzioni per quanto di competenza.
- 41.** Ai fini della verifica di conformità delle emissioni, il valore misurato di ogni parametro deve essere confrontato con il relativo valore limite di emissione. Il valore limite fissato tiene conto dell’incertezza di misura complessiva. Pertanto, si raggiunge la condizione di conformità quando il valore misurato è inferiore o uguale al limite stesso.

- 42.** Ai fini della verifica del rispetto dei valori limite di emissione, procedere obbligatoriamente e con cadenza semestrale ad effettuare gli autocontrolli di cui al Piano di monitoraggio e controllo.
- 43.** Al fine di contenere le emissioni odorigene prodotte dai rifiuti presenti nell'impianto, mantenere il sistema di biofiltrazione in buone condizioni di funzionamento e manutenzione; in particolare:
- l'aria che arriva al biofiltro deve essere molto umida (vicina al 90% rispetto alla saturazione);
 - il particolato deve essere rimosso;
 - si deve controllare giornalmente la temperatura del gas e la perdita di carico all'ingresso del biofiltro;
 - il contenuto di umidità del filtro deve essere regolarmente controllato;
 - il mezzo filtrante deve essere supportato in modo da permettere un facile e regolare passaggio dell'aria senza perdita di carico;
 - il mezzo deve essere rimosso quando inizia a disintegrarsi, impedendo il passaggio dell'aria; per questo motivo il filtro deve essere sezionabile almeno in due sezioni che possono funzionare indipendentemente dalle altre.
- In ogni caso, la società dovrà verificare, progressivamente e a regime, il dimensionamento del biofiltro sulla base di un tempo di contatto minimo equivalente ad ogni carico specifico di 100 Nm³ di aria per ogni ora e per m³ di biofiltro e comunque in grado di garantire un limite emissivo inferiore a 250 U.O./m³ su campioni puntuali.
- 44.** La Società dovrà verificare, attraverso specifiche procedure di controllo, il costante ricambio d'aria negli edifici chiusi, secondo quanto precedentemente riportato.
- 45.** Gli impianti devono essere eserciti e mantenuti in condizioni tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione, compresi i periodi di avvio e di arresto.
- 46.** Tutte le operazioni da eseguire sui rifiuti devono essere svolte all'interno dei locali dell'impianto, tenuti in depressione, onde evitare fenomeni di trasporto di polveri ed odori verso l'esterno.
- 47.** Il biofiltro deve essere sottoposto a misura della temperatura e dell'umidità del letto biofiltrante con cadenza perlomeno quindicinale.
- 48.** Per effettuare il prelievo dei campioni di aria dal biofiltro è fatto obbligo di utilizzare una cappa di campionamento mobile a tronco di cono da posizionare sulla superficie ed in grado di coprire un'area di 1 mq penetrando nel biofiltro per almeno 10 cm, onde evitare fenomeni di trafiltratura, dotata di un condotto di scarico delle emissioni e di idonea presa, posizionata e dimensionata in accordo con quanto specificatamente indicato nel manuale UNICHIM n. 122, con opportuno sistema per il campionamento degli effluenti, fatte salve eventuali nuove indicazioni legislative e/o di buona tecnica.
- 49.** La Società, per ogni sistema di abbattimento, deve dare evidenza delle attività di manutenzione predisponendo di idonea modulistica, debitamente codificata, su cui annotare le attività previste dal piano di monitoraggio.

- 50.** Qualunque anomalia di funzionamento o di interruzione degli impianti, tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti stessi.
- 51.** Gli impianti devono essere gestiti evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate. Nel caso in cui si verificano fenomeni rilevanti di immissioni di sostanze, l'Autorità competente si riserva la facoltà, anche su segnalazione della Commissione di Collaudo, di prescrivere ulteriori sistemi di contenimento e di verificarne l'efficacia attraverso la quantificazione delle emissioni con tecniche appropriate alla tipologia dell'emissione.
- 52.** La Società deve individuare in modo univoco il punto di emissione rispettivamente con i codici E1, stampato sul relativo impianto di abbattimento.
- 53.** Le caratteristiche ed il posizionamento delle sezioni di campionamento e misurazione dovranno essere conformi a quanto riportato nel punto 7 della norma UNI 10169:2001. Ove non tecnicamente possibile, il posizionamento dovrà essere concordato con il competente Servizio di ARPA Lazio.
- 54.** Ai fini del rispetto dei limiti emissivi fissati, la concentrazione degli inquinanti deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive riferite ad almeno un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.
- 55.** La Società deve determinare tutti i parametri riportati nel quadro emissivo e con la periodicità stabilita nel Piano di monitoraggio e controllo allegato al presente, di cui costituisce parte integrante.
- 56.** La Società, dovrà, inoltre, comunicare all'Autorità competente ed alla Sezione ARPA Lazio di Roma, con almeno 30 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli.
- 57.** Per l'effettuazione degli autocontrolli si dovranno adottare le metodiche contenute nella normativa tecnica riportate nel Piano di automonitoraggio e controllo allegato al presente, di cui costituisce parte integrante.
- 58.** La Società dovrà, altresì, controllare lo stato di vigenza della normativa tecnica prescritta.
- 59.** Su proposta della Società e/o in assenza di normativa specifica relativa alle attività di campionamento, misurazione o determinazione dei parametri prescritti, l'Autorità competente sentito il parere di ARPA Lazio, potrà autorizzare l'adozione di metodi di prova alternativi a quelli stabiliti, ivi compresi i metodi interni sviluppati dal laboratorio di fiducia. Tali metodi dovranno essere comunque validati e codificati dal laboratorio. Per la validazione di un metodo è necessario valutare come minimo: l'incertezza di misura, l'accuratezza e/o esattezza, la precisione (ripetibilità e/o riproducibilità) ed il limite di rilevabilità. Copia dei relativi fascicoli di validazione dovrà essere trasmessa al competente Servizio di ARPA Lazio.

C – EMISSIONI IN CORPO IDRICO

Presso l'impianto in questione sono autorizzati i seguenti scarichi finali:

TIPOLOGIA DEGLI SCARICHI FINALI

NOME	TIPOLOGIA SCARICO	IMPIANTO DI TRATTAMENTO	RECETTORE	COORDINATE Geografiche
SF1	Acque nere Acque pluviali di piazzali e coperture	NO	Collettore ACEA	X: 41°58'03" N Y: 12°30'16" E
Allaccio A	Prev. Acque nere	NO	Allaccio pubblica fognatura	X: 41°58'05" N Y: 12°30'07" E
Allaccio B	Prev. Acque pluviali da coperture	NO	Allaccio pubblica fognatura	X: 41°58'03" N Y: 12°30'16" E
Allaccio C	Acque di pioggia non contaminate Acque dilavamento piazzali	NO	Allaccio pubblica fognatura	X: 41°58'03" N Y: 12°30'16" E

Per ciò che concerne gli scarichi delle acque nere (SF1), questi sono recapitati, mediante rete dedicata di collettamento interna allo stabilimento, alla rete fognaria comunale.

Infine, le acque di processo, generate dalle condense provenienti dal processo di bio-ossidazione, sono raccolte in appositi serbatoi per essere successivamente utilizzate per alimentare il sistema di irrigazione dei bacini. Le quantità di produzione in eccesso dovranno essere avviate ad idoneo smaltimento presso impianti autorizzati o ad idoneo depuratore a servizio dell'impianto.

Relativamente a SF1, lo scarico in fognatura comunale dovrà rispettare i limiti previsti dalla normativa di settore – Tab. 3 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – relativamente agli scarichi industriali in reti fognarie.

Prescrizioni

- 60.** La vasca che raccoglie le acque di prima pioggia a conclusione dell’evento meteorico, dovrà essere svuotata previa analisi delle stesse, entro le successive 24 ore.
- 61.** La Società dovrà mantenere la registrazione delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sulle aste fognarie, pozzetti e vasche di accumulo.
- 62.** La Società dovrà mantenere in condizioni di efficienza e di accessibilità per l’intera durata della presente autorizzazione i pozzetti di prelevamento dei campioni posti sulle tubazioni di scarico.
- 63.** La Società dovrà assicurare la presenza nell’insediamento di personale in grado di presenziare ai controlli, ai campionamenti e ai sopralluoghi ed essere abilitato a firmare i relativi verbali.
- 64.** Il gestore non dovrà modificare le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi quando sono iniziate o sono in corso operazioni di controllo; il gestore non dovrà ostacolare le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che determinano la formazione di qualunque tipologia di scarico, nonché consentire il prelievo dei campioni.
- 65.** Il gestore dovrà consentire il controllo dei sistemi di misura (ovvero i contatori) sia sull’approvvigionamento idrico sia dello scarico delle acque.

Acque sotterranee

La società dovrà realizzare, relativamente all’area delle pertinenze tecnologiche un sistema opportuno di piezometri, posti a monte e a valle dell’intera area, laddove monte e valle sono riferiti all’andamento della piezometrica locale.

Prescrizioni

- 66.** I suddetti piezometri dovranno essere realizzati 60 giorni prima della messa in esercizio dell’impianto al fine di definire i livelli naturali di fondo propri e abituali della zona in questione.
- 67.** Monitorare, a partire dalla data di messa in esercizio dell’impianto, a propria cura e spese, le acque interagenti con l’attività di gestione dei rifiuti e trasmettere i dati di tale monitoraggio all’Area 2A/12 – “Ufficio Idrografico e Mareografico Regionale” secondo le specifiche tecniche e le modalità definite dall’Area stessa.

D - RUMORE

La Società, in relazione all'impatto acustico prodotto dalle attività effettuate nell'impianto di cui trattasi, dovrà rispettare i limiti massimi di seguito riportati, tenuto conto della zonizzazione acustica del Comune di Roma:

Emissione di rumore complesso impiantistico (Classe IV – “*Area di intensa attività umana*”):

limite diurno Leq (A) – dB (A) 65;
limite notturno Leq (A) – dB (A) 55;

Prescrizioni

68. In merito alla matrice rumore, nell'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti autorizzata, dovranno essere evitati gli inconvenienti derivanti dalla produzione di rumore e vibrazioni.
69. Dovrà essere effettuata, secondo le indicazioni del Piano di Monitoraggio e Controllo riportato in allegato al presente, di cui costituisce parte integrante, una verifica dell'impatto acustico generato dalle lavorazioni in essere presso l'impianto, anche attraverso l'esecuzione di rilevamenti fonometrici. Particolare attenzione andrà data al monitoraggio acustico in quelle parti perimetrali in cui risultano ubicati gli insediamenti abitativi. Le risultanze di tali valutazioni, presentate in modo conforme ai dettami del D.M. 16/03/1998, dovranno essere trasmesse all'autorità competente, all'ARPA Lazio e al Comune di Roma.

E – MISURE RELATIVE ALLE CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE DI NORMALE ESERCIZIO

In caso di emergenze conseguenti a eventi accidentali derivanti dalla gestione di rifiuti, la Società dovrà dare comunicazione, nei termini di legge, dell'anomalia o evento all'Autorità competente, all'ARPA Lazio e al Comune di Roma, affinché provvedano a individuare le misure da adottare.

La Società, inoltre, dovrà adottare tutte le misure necessarie alla messa in sicurezza dell'area interessata nel rispetto di quanto riportato nella parte IV del D.Lgs. 152/06.

Il Direttore della Direzione Regionale
Energia e Rifiuti

(dott. Luca Fegatelli)

Il Direttore del Dipartimento Territorio

(dott. Raniero De Filippis)